

## **ELEZIONI RSU 17-18 E 19 APRILE 2018**

### **VADEMECUM PER LE COMMISSIONI ELETTORALI**

	<p><b>Inizio della procedura elettorale con l'annuncio delle elezioni.</b></p>	<p><b>13 febbraio 2018</b></p>
	<p><b>Inizio raccolta firme per la presentazione delle Liste.</b></p> <p><b>Le Amministrazioni forniscono a richiesta l'elenco generale alfabetico degli elettori.</b></p>	<p><b>14 febbraio 2018</b></p>
	<p><b>Insediamiento della Commissione elettorale.</b></p> <p><b>Costituzione formale della Commissione Elettorale.</b></p>	<p><b>23 febbraio 2018</b></p> <p><b>28 febbraio 2018</b></p>
<p><b>LISTE</b></p>	<p><b>Ultimo giorno per la presentazione delle liste.</b></p>	<p><b>9 marzo 2018</b></p>
	<p><b>Affissione delle liste da parte della commissione elettorale.</b></p> <p><b>La nomina degli scrutatori deve avvenire almeno 2 giorni prima delle votazioni.</b></p>	<p><b>5 aprile 2018</b></p> <p><b>15 aprile 2018</b></p>

## Votazioni dal 17 al 19 aprile 2018



	<b>Scrutinio</b>	<b>20 aprile 2018</b>
	<b>Affissione dei risultati elettorali all'albo delle Amministrazioni.</b>	<b>20-27 aprile 2018</b>
	<b>Le Amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'A.R.A.N.</b>	<b>28 aprile-10 maggio 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>I ricorsi alla Commissione elettorale devono essere effettuati nei 5 giorni di affissione all'albo dei risultati;</b></li><li>❖ <b>I ricorsi presentati alla commissione elettorale devono essere esaminati entro 48 ore;</b></li><li>❖ <b>Il ricorso al Comitato dei garanti deve essere presentato entro 10 giorni dalla data di decisione della Commissione elettorale.</b></li></ul>		

## Compiti della Commissione Elettorale

- ❖ **Elezione del Presidente;**
- ❖ **Acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;**
- ❖ **Ricevimento delle liste elettorali;**
- ❖ **Verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;**
- ❖ **Esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;**
- ❖ **Pubblicizzazione ai lavoratori delle liste ammesse al voto, almeno 8 gg. prima della votazione;**
- ❖ **Definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;**
- ❖ **Predisposizione "modello" della scheda elettorale, verifica denominazioni esatte delle sigle sindacali e rispetto ordine di presentazione delle liste;**
- ❖ **Distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;**
- ❖ **Predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;**
- ❖ **Nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;**
- ❖ **Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;**
- ❖ **Raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;**
- ❖ **Compilazione dei verbali;**
- ❖ **Comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;**
- ❖ **Esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;**
- ❖ **Trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.**

## FAQ

### • QUANTI SONO I COMPONENTI DA ELEGGERE?

La Commissione, sulla base del numero degli elettori, fissa:

- il numero dei componenti da eleggere;
- il numero massimo dei candidati per ciascuna lista;
- il numero minimo delle firme di sottoscrizione occorrente per la presentazione della lista.

Il numero dei componenti da eleggere è:

- 3 componenti fino a 200 dipendenti;
- altri 3 componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti, che si sommano ai 3 previsti per i primi 200 dipendenti;
- altri 3 ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.

## • QUANTI CANDIDATI POSSONO ESSERE PRESENTI NELLA LISTA?

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. (tre sono i componenti nelle Scuole fino a 200 dipendenti;) nelle sedi di elezione con più di 200 addetti e fino a 500: la RSU sarà composta da 6 componenti, i candidati saranno massimo 8 per lista.

## • CHI PUO' CANDIDARSI ?

E' possibile candidarsi in una sola lista. Se il candidato si trova in due liste DEVE optare prima delle elezioni pena la cancellazione della sua candidatura.

Possono essere candidati:

- tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato (anche a part-time) in servizio nell'amministrazione alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018);
- nei comparti scuola e AFAM i dipendenti in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018), con contratto di lavoro a tempo determinato annuale (fino al termine dell'anno scolastico/accademico) o fino al termine delle attività didattiche;
- tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato titolari nell'amministrazione ma in posizione di comando o fuori ruolo o utilizzati che prestano servizio presso altra amministrazione o altra sede della stessa amministrazione; qualora eletti dovranno rientrare in servizio nell'amministrazione in cui hanno la titolarità con revoca del comando o del fuori ruolo;

Se successivamente alla elezione a componente della RSU si interrompe il servizio (trasferimento, comando, utilizzazione, pensionamento, decadenza dall'impiego) si decade contestualmente dalla carica di eletto nella RSU.

### **Non sono titolari di elettorato passivo (= non possono candidarsi):**

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);

-gli scrutatori;

- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale al quale sia stato conferito l'incarico di presidenza a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in comando o fuori ruolo provenienti da amministrazioni di comparti diversi da quello della Scuola. Essi hanno l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza anche se possono votare nella Scuola ove prestano servizio.

- **CHI SOTTOSCRIVE LA LISTA?**

I candidati e i componenti le Commissioni Elettorali possono firmare la lista. Ogni lavoratore può firmare una sola lista.

Per ogni lista è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti non inferiore al 2% del totale. Ad esempio: da 16 a 75 addetti basta una firma (0,32-1,50), da 76 a 125 addetti occorrono almeno 2 firme, ecc.).

- **COME SI COSTITUISCE IL SEGGIO?**

La Commissione forma il seggio elettorale che è composto da un presidente e almeno due scrutatori. Il seggio si insedia e opera sulla base delle indicazioni definite dalla Commissione elettorale.

Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con incarico a tempo determinato; gli scrutatori sono invece designati dai presentatori di lista entro il giorno 1 marzo 2015 (almeno 48 ore prima dell'inizio delle elezioni – Regolamento art. 7 c. 2). Possono essere designati scrutatori tutti gli elettori non candidati; quindi le funzioni di scrutatore possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo. La Commissione prende atto delle designazioni controllando che lo scrutatore sia un elettore e non un candidato.

Presidente e scrutatori sono considerati in servizio e sono quindi esonerati dallo svolgimento delle funzioni proprie della funzione/qualifica per tutta la durata delle operazioni elettorali (Regolamento art. 7 c. 3).

Se uno o più sindacati non designano il proprio scrutatore, la Commissione costituisce ugualmente il seggio. Se non ci sono almeno 2 scrutatori designati, la Commissione elettorale nomina, oltre al presidente, anche lo/gli scrutatore/i mancante/i tra gli elettori disponibili. Non è prevista un'incompatibilità esplicita fra la funzione di scrutatore e quella di componente della Commissione elettorale.

La Commissione elettorale concorda con il dirigente preposto le condizioni di sicurezza dei locali e della integrità delle urne fino al giorno dello scrutinio.

- **SCHEDE DI VOTAZIONE**

Sulla scheda le liste seguono l'ordine di arrivo risultante dal protocollo della Commissione elettorale o della Scuola. Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

- **CHI VOTA?**

Hanno diritto al voto:

- tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all'amministrazione alla data delle elezioni, titolari di posto nella stessa amministrazione
- tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso l'amministrazione anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa (ad es.: personale utilizzato, personale temporaneamente assegnato, personale in comando presso l'amministrazione, personale fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche anche di diverso comparto);
- tutti i dipendenti a tempo **determinato** in forza all'amministrazione alla data delle elezioni

Il personale di cui sopra ha diritto di voto anche se presta servizio a tempo parziale.

- **QUANTE PREFERENZE SI POSSONO ESPRIMERE?**

Nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti si può esprimere una sola preferenza. Nelle amministrazioni con oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

### **LO SCRUTINIO**

**Si effettua il 20 aprile 2018**

1) Gli scrutatori calcolano, e successivamente trasmettono alla Commissione, i dati elettorali tenendo conto che:

**IL VOTO ALLA SOLA SIGLA SINDACALE NON VA ATTRIBUITO DI DIRITTO AL PRIMO CANDIDATO DELLA LISTA PERTANTO OCCORRE DISTINGUERE TRA I VOTI ESPRESSI ALLA SOLA LISTA E I VOTI ESPRESSI ALLA LISTA TRAMITE UNA PREFERENZA.**

Trasmettono alla Commissione elettorale i dati (esempio : lista A ottiene 15 voti alla sigla e 10 nel totale delle preferenze; lista B ottiene 22 voti alla sigla e 5 tramite preferenze; lista C voti 5 alla sigla e 15 di preferenze, lista D voti alla sigla 7 ... considerando che CHI VOTA LA LISTA ED ESPRIME ANCHE UNA PREFERENZA IL VOTO E' SEMPRE UNO.)

2) La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) *solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale e le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.*

Esempio : Dipendenti 150, votanti 76 . la votazione è valida e si procede allo scrutinio. Se Votanti 75 NO e l'elezione va ripetuta.

### 3) ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO:

La Commissione Elettorale riepiloga i dati giunti dai seggi. (vuol dire che la lista A ha totalizzato 25 voti; la lista B ne ha totalizzati 27; la lista C 20 e la lista D 7

ESEGUE poi il CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi da ripartire (di solito 3) .

Esempio :

aventi diritto al voto 110. Hanno votato in 79 quindi la votazione è valida.

79votanti : 3 seggi = 26,3 è il quorum per l'attribuzione dei seggi

**LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.**

#### **Esempio n. 1:**

LISTA A voti 25 diviso quorum 26,3 = 0 seggio con resto 25

LISTA B voti 27 diviso quorum 26,3 = 1 seggio con resto 1,02

LISTA C voti 20 diviso quorum 26,3 = 0 seggi resti 20,000

LISTA D voti 7 diviso quorum 26,3 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 79 In questo caso sono stati ripartiti 1 seggio su 3. Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. A, essendo quella che ha il resto maggiore e successivamente alla lista C . Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

#### **Modalità di individuazione degli eletti**

Dopo aver attribuito i seggi alle varie liste la Commissione elettorale procederà alla individuazione degli eletti. Per ogni lista sono dichiarati eletti un numero di candidati pari ai seggi attribuiti e che sono individuati in base al maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti di preferenza viene individuato il candidato che precede nell'ordine interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

- **VERBALI E CONTESTAZIONI**

La Commissione elettorale redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.

Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale. Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

Il fac-simile del verbale finale non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

- **COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE ALLE OOSS/ RICORSI**

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Scuola e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo della Scuola dei risultati elettorali.

Comunicati i risultati e decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata quindi la Commissione Elettorale notifica alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e alla Scuola, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali, copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato i reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio. Alla Scuola deve essere consegnato il verbale finale in originale o copia conforme per il successivo inoltro all'Aran dello stesso. L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura della Scuola ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna. La Commissione verifica che la Scuola vi abbia provveduto nei tempi previsti e secondo le modalità indicate al punto F) della nota Aran 1 del 26/01/2018.

**L'invio dei dati all'ARAN avviene esclusivamente con modalità telematica on-line.**

Ciò comporta che l'amministrazione dell'istituzione sede di elezioni RSU, nella persona del Rappresentante Legale dell'Ente (RLE), dovrà registrarsi nell'apposita Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti.

Sarà quindi opportuno che la Commissione elettorale, pur non rientrando esplicitamente tra i propri compiti, si attivi perché la propria amministrazione provveda ad accreditare il proprio RLE.

Sul sito ARAN <http://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rsu/circolari.html?start=10> sono disponibili le circolari n° 1 (09/09/2011 prot. 13469) e n° 2 (27/09/2011 prot. 14320) contenenti i dettagli sulle modalità di registrazione.

Al termine delle operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla Scuola. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Scuola, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Scuola.

**Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.**

Il Comitato riceve i ricorsi e deve decidere entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso.